

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA

### Ricorso

della **Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti**, con sede in Roma, 00196, Lungotevere delle Navi 30, C.F. 97581370588, in persona del Presidente prof. avv. **Giuseppe Abbamonte**, nato a Napoli il 17 marzo 1923, C.F. BBM GPP 23C17 F839S - PEC giuseppeabbamonte@pec.giuffre.it, ricorrente anche in proprio, autorizzato con deliberazione del Comitato dei Delegati 4 novembre 2015, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati **Antonino Galletti**, nato a Roma il 23 novembre 1970, C.F. GLL NNN 70S23 H501E - PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org, **Benedetta Lubrano**, nata a Roma il 22 giugno 1975, C.F. LBR BDT 75H62 H501G - PEC avv.benedetta.lubrano@pec.it, **Enrico Lubrano**, nato a Roma il 20 maggio 1971, C.F. LBR NRC 71E20 H501I - PEC avv.enrico.lubrano@pec.it, e prof. **Filippo Lubrano**, nato a Roma il 14 luglio 1939, C.F. LBR FPP 39L14 H501I - PEC avv.filippo.lubrano@pec.it, ricorrenti anche in proprio, elettivamente domiciliati presso il terzo di essi, in Roma, 00196, Via Flaminia 79 (Studio legale Lubrano & Associati), FAX 06-3214981,

### contro

- il **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*
- il **Consigliere di Stato Segretario Generale della Giustizia Amministrativa**, in persona del titolare *pro-tempore*
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*

### e nei confronti

- del **Ministero dell'Economia e Finanze**, in persona del Ministro *pro-tempore*
- del **Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, in persona del titolare *pro-tempore*

### per l'annullamento

della **Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 23 ottobre 2015, prot. n. 0020809, cds 0000867800300**, con la quale sono state dettate ai Dirigenti della Giustizia Amministrativa disposizioni in tema di applicazione cumulativa del contributo unificato in caso di **motivi aggiunti**, concernenti atti ulteriori rispetto a quelli impugnati in sede di ricorso, e di **ricorso incidentale**; nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

### FATTO

Con l'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è stato disciplinato il contributo unificato per

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

i giudizi amministrativi, distinto in **contributo ordinario**, per i giudizi di carattere ordinario, e **contributo speciale**, per speciali tipi di ricorso tra i quali i processi appalti. Ai sensi di tale disposizione, nella sua formulazione originaria, il contributo unificato era dovuto solo all'atto della presentazione del ricorso, escludendosi ogni pagamento ulteriore all'atto della presentazione di motivi aggiunti o di ricorso incidentale.

Con successivi interventi normativi, in connessione con l'entrata in vigore della disciplina di cui alla **legge 21 luglio 2000, n. 205**, che ha reso possibile la proposizione di **motivi aggiunti nel caso di successiva impugnazione di atti comunque collegati** all'oggetto del ricorso principale, la disposizione è stata modificata precisando che *“ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello **incidentale** e i **motivi aggiunti che introducono domande nuove**”* (comma 6 bis, in realtà la disposizione base oggetto di modifica è quella del comma 6, avendo il comma 6 bis: riferimento solo alle ipotesi delle maggiorazioni di carattere sanzionatorio relative al contributo unificato, ma la norma è stata pacificamente intesa come relativa al contributo unificato di base).

Sulla base di tale disposizione il **Segretariato Generale della Giustizia amministrativa**, con **circolare 18 ottobre 2011**, ha precisato che l'allargamento della base imponibile sarebbe andata a *“colpire quegli **atti processuali – autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio** – che comportino un sostanziale ampliamento del thema decidendum”*, nel senso di *“estendere l'impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all'attenzione del giudice col ricorso introduttivo ovvero di prevedere l'impugnazione di questi ultimi o di atti ad essi strettamente connessi ad opera del controinteressato con ricorso incidentale”*. In effetti, peraltro, mentre per i **motivi aggiunti** si è considerata la sussistenza del presupposto per l'imposizione nella *“impugnazione di un atto (di qualsivoglia natura e portata sostanziale) 'nuovo', vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio”*, per il **ricorso incidentale**, pur affermando che *“considerazioni analoghe vanno effettuate”*, si è affermato l'assoggettamento, comunque, dello stesso al contributo unificato pur nella circostanza che l'atto impugnato sia lo stesso oggetto del ricorso principale, individuandosi la condizione per l'imposizione nel fatto della sua impugnazione da parte di soggetto controinteressato.

Con **ordinanza 29 gennaio 2014, n. 23**, il **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento** ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della **conformità o meno ai principi della Carta, e specificamente dell'articolo 1 della direttiva n. 89/665/CE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (principio di effettività e di equivalenza)**, delle norme relative al contributo unificato in materia di appalti pubblici, con riferimento a due distinti profili e, in particolare: **1) “importo del contributo unificato da versare per la proposizione di un ricorso in procedimenti giurisdizionali amministrativi in materia di**

*appalti pubblici” e 2) “cumulo di tali contributi versati nel contesto di una stessa procedura giurisdizionale amministrativa in materia di appalti pubblici”.*

La questione è stata decisa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con **sentenza 6 ottobre 2015 C-61/14**, con la quale:

1) è stata ritenuta la **non contrarietà alle norme dell’ordinamento comunitario delle previsioni relative alla misura dei contributi unificati in tema di appalti pubblici** (pur nella misura maggiore rispetto al contributo ordinario), in quanto mantenuti nel limite massimo del 2% del valore a base d’asta dell’appalto;

2) è stata, invece, pronunciata un’articolata valutazione in ordine alla disciplina secondo la quale *“il medesimo importo (del contributo iniziale) deve essere parimenti versato per i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti che introducono domande nuove nel corso del giudizio”*: la pronuncia a tale proposito è particolarmente approfondita e, alla luce delle espressioni usate nella sentenza, apre **notevoli prospettive per una applicazione notevolmente limitativa del principio del cumulo.**

Con **circolare 23 ottobre 2015, prot. n.0020766, cds 000086775200, indirizzata ai Dirigenti della Giustizia Amministrativa**, il Consigliere di Stato Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha impartito ai Segretari dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato istruzioni dettagliate che portano alla conclusione che **si deve “ritenere confermata la validità delle istruzioni rese dalla Circolare (18 ottobre 2011), alla quale, di conseguenza, le SS.LL. continueranno ad attenersi”** e, quindi, ad imporre il pagamento *ex novo* del contributo unificato ogni qualvolta i motivi aggiunti abbiano per oggetto un atto amministrativo diverso da quello già oggetto di impugnazione o, comunque, si sia determinato un ampliamento della controversia come avviene nel caso del ricorso incidentale (che, al contrario, coinvolge, necessariamente ed esclusivamente, lo stesso atto oggetto di impugnazione in sede di ricorso).

Avverso tale Circolare, **gravemente lesiva degli interessi della categoria degli Avvocati** per l’aggravio che porta dal punto di vista economico nella proposizione delle impugnazioni (e, quindi, per l’effetto distorsivo e limitativo che può determinare nella proposizione dei ricorsi) e **palesamente illegittima per la contraddittorietà evidente rispetto ai principi** affermati nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, viene proposto ricorso in sede giurisdizionale per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**Violazione dei principi e delle regole desumibili in tema di duplicazione del contributo unificato della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 6 ottobre 2015, n. C-61/14 e delle conseguenti competenze di valutazione.**

\* \* \*

## 1. **Premessa: presupposti di ammissibilità del presente ricorso giurisdizionale.**

Si deve, innanzi tutto, precisare la sussistenza nella fattispecie dei necessari presupposti di ammissibilità del presente ricorso giurisdizionale, con riferimento sia alla **natura dell'atto impugnato** sia alla **legittimazione e interesse** della Società ricorrente.

Dal primo punto di vista, appare evidente e incontestabile che **il Consigliere di Stato Segretario Generale della Giustizia Amministrativa opera nella specie** non come autorità giurisdizionale (come potrebbe avvenire nella emanazione da parte di un singolo Magistrato di un decreto, ad esempio in riferimento ad una procedura di carattere cautelare), ma, più specificamente, **come autorità amministrativa, in particolare autorità di vertice della struttura del personale amministrativo degli organi della giustizia amministrativa**, ai quali sono rivolte le istruzioni contenute nella circolare in tema di imposizione del contributo unificato all'atto della presentazione di motivi aggiunti o di ricorso incidentale (presupposti e procedura): **si tratta, quindi, incontestabilmente di un atto amministrativo, con rilevanza esterna**, in quanto si inserisce nei rapporti organizzativi tra Segretario Generale e Dirigenti della Giustizia Amministrativa, avendo ad oggetto le istruzioni per il comportamento amministrativo che dovrà essere tenuto dai Dirigenti nei confronti dei ricorsi presentati e, quindi, dell'imposizione del contributo unificato *"ripetitivo"*.

D'altro canto, è incontestabile **la legittimazione all'impugnazione della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti**, che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (allegato B all'atto costitutivo notaio Vincenzo Augusto Fiduccia in Roma 4 aprile 1979, rep. n. 599, racc. n. 156), *"concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività nel settore del diritto amministrativo"* (comma 1), a tal fine *"assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari"* (comma 2): tale legittimazione è stata riconosciuta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza 8 maggio 1985, n. 587, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti avverso il decreto Ministro di grazia e giustizia 22 giugno 1982, con il quale era stata approvata la tariffa degli onorari forensi. Alla stessa Società deve riconoscersi, altresì, **l'interesse a ricorrere a sostegno degli interessi degli Avvocati amministrativisti in considerazione del rilievo limitativo che disposizioni, che comportano aggravii di costi per i ricorrenti, possono assumere a carico degli Avvocati** stessi per l'effetto *"limitativo"* che possono avere in sede di proposizione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi da parte di potenziali ricorrenti e, quindi, nei confronti degli Avvocati.

\* \* \*

**2. Illegittimità sostanziale della determinazione impugnata.**

L'atto amministrativo impugnato appare evidentemente illegittimo per la **violazione dei principi che sono stati affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 6 ottobre 2015, n. C – 61/14.**

\*

**2.1.** La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella richiamata sentenza ha stabilito i seguenti **principi in tema di cumulo:**

- *“la percezione di tributi giudiziari multipli e cumulativi nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l'articolo 1 della deliberazione 89/665, letto alla luce della direttiva dell'articolo 47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di effettività”* (punto 72);
- *ciò in quanto “una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l'introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento”* (punto 73);
- *peraltro, in linea generale, “tali obiettivi possono giustificare un'applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente”* (punto 74): *“se la situazione non è in tali termini, l'obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l'accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività”* (punto 75);
- *in linea generale, invero, “quando una persona propone diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l'identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi”* (punto 76): *peraltro, “nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”* (punto 77).

\*

**2.2.** In base al combinato disposto di cui ai punti 74, 75 e 77 la soluzione seguita dalla Corte di Giustizia (alla quale deve darsi piena e integrale applicazione, in considerazione dei rapporti tra

ordinamento statale e ordinamento comunitario, in connessione anche con i principi costituzionali di cui all'art. 117) è nel senso che l'uso dell'espressione congiuntiva (e "additiva") "e" sta a significare che **il cumulo dei contributi è legittimo solo se nel caso concreto si verifica la concorrenza di ambedue gli elementi**, onde **il cumulo è escluso allorquando si tratti di procedure non distinte ovvero non sussista un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia**: ciò è confermato dall'uso dell'espressione disgiuntiva "o" nel successivo punto 77, nel quale (a differenza dell'espressione congiuntiva e "additiva" "e" utilizzata nel punto 74 per determinare le condizioni per l'applicazione multipla dei tributi), **ai fini dell'esonero del cumulo si è usata l'espressione alternativa "o"** (con la conseguenza che **l'esonero è dovuto in presenza di uno soltanto degli elementi indicati**). In questo senso è incontestabile la determinazione finale della Corte, che appunto costituisce il "dictum" fondamentale ai fini dell'applicazione della sentenza, laddove precisa che **"il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi"**.

La soluzione seguita dalla Corte di Giustizia, quindi, si inquadra nel **riconoscimento del principio di eguaglianza** e vale ad evitare una grave disparità di trattamento che si potrebbe altrimenti determinare: considerato, infatti, quanto verrà poi esposto in tema di **oggetto del giudizio amministrativo (che non è più l'atto, ma la domanda del ricorrente)**, una soluzione, che avesse assoggettato a plurimi pagamenti il ricorrente solo per l'occasionale sviluppo della vicenda attraverso più atti anziché per effetto di uno solo, avrebbe determinato **una grave disparità di trattamento** in alcun modo giustificata in quanto dipendente soltanto da circostanze occasionali e sostanzialmente irrilevanti.

\*

**2.3.** In relazione a quanto risultante dalle statuizioni della Corte di Giustizia appare **erronea l'interpretazione prospettata nella circolare 23 ottobre 2015, n. 0020766, del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa** con riferimento ai seguenti punti:

- in via generale è, evidentemente, erronea rispetto all'applicazione della sentenza l'affermazione relativa a *"l'alternatività delle condizioni imposte nel senso che viene considerato presupposto sufficiente ai fini impositivi sia l'oggetto diverso e nuovo ... sia il mero ampliamento"*: al contrario risulta inequivocabilmente dal punto 79 e dal dictum finale della sentenza che **la considerazione in via alternativa è posta non ai fini della individuazione delle condizioni che possono giustificare l'imposizione cumulativa (che sarebbe, quindi, legittima nel caso della sussistenza di una sola di esse), ma ai fini delle condizioni in base alle quali può essere disposto l'esonero dal giudice nazionale**, il quale, conseguentemente, **è tenuto a**

disporlo ogniqualvolta riscontri che *“tali oggetti non sono effettivamente distinti”* ovvero *“non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”*;

- in relazione alla stessa sentenza della Corte di Giustizia è erroneo il riferimento contenuto nella circolare al *“principio impugnatorio, sicchè l’oggetto del ricorso è costituito dall’atto amministrativo”*, onde *“ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugna un provvedimento ulteriore ... si è in presenza di un distinto ed ulteriore ‘oggetto’ del giudizio”*: a parte l’arcaicità dell’impostazione (da cinquanta anni si tende a parlare di processo sul rapporto rispetto al processo sull’atto), è decisivo il rilievo che **la sentenza della Corte di Giustizia fa riferimento non ad una mera distinzione formale degli atti oggetto della impugnazione, bensì afferma il titolo all’esonero se “tali oggetti non sono effettivamente distinti”**;

- in relazione a quanto dedotto nel precedente punto assume rilevanza l’orientamento recepito dal Codice del processo amministrativo che, lungi dal dare rilievo immediato e unico all’atto amministrativo oggetto della impugnazione, riconosce a questa un carattere più ampio e sostanziale nel quale si può soltanto inserire il singolo atto che viene interessato dall’impugnazione: ai sensi dell’art. 40, infatti, *“il ricorso deve contenere ... l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato”*, onde, anche nell’ambito del ricorso giurisdizionale amministrativo si configura **un oggetto, che è in definitiva, il bene della vita** al quale tende il ricorrente, assumendo gli atti impugnati solo una funzione eventuale ed accessoria rispetto al fine primario del ricorso;

- l’interpretazione, di cui ai precedenti punti, è confermata da quanto prospettato nel corso del giudizio e recepito nelle **Conclusioni dell’Avvocato Generale 7 maggio 2015**, che precisa che *“l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, come modificata fa riferimento alla procedura di aggiudicazione dell’appalto come unità di base della tutela giurisdizionale”*: in questa realtà *“un’impresa che chiede di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto intende ottenere essa stessa l’appalto”*, onde *“è irrilevante che non vi sia riuscita all’inizio della procedura di aggiudicazione, vale a dire nella selezione dei partecipanti, o alla fine, in altri termini quando l’appalto è stato attribuito ad un altro partecipante, o in una fase intermedia”* (punto 52), principio, del resto, confermato nel successivo punto 53, laddove, a proposito della valutazione poi rimessa al Giudice del rinvio, precisa che in quella fase si deve *“decidere se le impugnazioni relative alle ultime fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto debbano essere concepite come sviluppo del ricorso originario che aveva impugnato la decisione sulla selezione dei partecipanti, o se debbano essere considerate come nuovi ricorsi per motivi aggiunti”*;

\*

2.4. In questa prospettiva l'affermazione, contenuta nella circolare, che *“è la stessa Corte di giustizia a riconoscere espressamente che la Circolare pretende il versamento di un contributo unificato solo in presenza di un considerevole ampliamento dell'oggetto”*, è del tutto ultronea in riferimento ai motivi aggiunti resi necessari dallo sviluppo della *“procedura di aggiudicazione dell'appalto”* costituente *“unità di base della tutela giurisdizionale”*, posto che in questa ipotesi **l'esonero è senz'altro dovuto in quanto gli atti impugnati con i motivi aggiunti “non sono effettivamente distinti”** ed opera, quindi, il primo criterio alternativo dell'esonero; **il criterio della sussistenza o meno dell’“ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente” è, invece, operativo nei confronti del ricorso incidentale**, anche esso oggetto di specifica considerazione e statuizione da parte della Corte di Giustizia, nei confronti del quale si potrebbe verificare (oltre alla non impugnazione di atti nuovi) la perfetta coincidenza rispetto ai motivi proposti (e, quindi, all'oggetto della controversia) con i motivi già dedotti dal ricorrente principale (si consideri il caso, non infrequente, in cui il ricorrente incidentale propone nei confronti del ricorrente principale la stessa questione già oggetto del motivo dedotto con il ricorso principale).

\* \* \*

### 3. Competenza ai fini della valutazione della concessione dell'esonero.

Dal punto di vista applicativo la Corte ha disposto che **la valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti di esonero o dei presupposti per il pagamento deve essere effettuata dal “giudice nazionale”**. Questo è l'organo giurisdizionale al quale è proposta l'impugnazione, come viene confermato dalla lettura della Conclusioni dell'Avvocato Generale, laddove si precisa che *“spetta al giudice nazionale del rinvio condurre il test descritto nel precedente paragrafo 36”* (punto 55): giudice nazionale del rinvio, nel sistema del rapporto tra Giudice nazionale e Corte di Giustizia (rapporto sostanzialmente corrispondente a quello tra l'Autorità giudiziaria che solleva la questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale), è appunto **l'autorità giudiziaria nazionale che deve decidere il ricorso** (in proposito si è già manifestato l'orientamento del Consiglio di Stato che, rilevato che *“spetta al giudice nazionale accertare”*, ha specificamente, ritenuto che *“occorre valutare la domanda ... rivolta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato”* e si è in proposito pronunciato con sentenza **Sezione Terza 10 novembre 2015, n. 5428**).

Il riconoscimento al Giudice che deve decidere il ricorso della competenza a valutare, se l'impugnazione proposta con motivi aggiunti attenga ad atti effettivamente distinti rispetto a quello impugnato con il ricorso o se la proposizione del ricorso incidentale comporti un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, risponde, evidentemente, ad **una fondamentale esigenza di carattere logico**: è solo il Giudice che deve

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

valutare complessivamente la questione che dispone di **tutti gli elementi per il relativo giudizio** (in quanto solo il Giudice ha la conoscenza completa della questione), elementi che, **sicuramente, non sono in possesso del Segretario Generale del Tribunale amministrativo** (funzionario amministrativo) **o della stessa Commissione tributaria** (non competente in tema di profili sostanziali del giudizio).

Tale valutazione l'autorità giudiziaria potrà normalmente fare **in occasione della decisione del merito del ricorso** ovvero, ove **la stessa decisione venga richiesta in sede cautelare**, con pronuncia adottata in limite *litis*, in questo modo venendo l'esonero disposto in tempi tali da evitare qualsiasi inconveniente nell'adempimento degli obblighi posti a carico del Segretario Generale del Tribunale amministrativo ai fini del rispetto della normativa tributaria.

Si manifesta, quindi, assolutamente conseguente la illegittimità della Circolare nella parte in cui ha ritenuto *“confermata la validità delle istruzioni rese dalla Circolare (quella del 2011), alle quali di conseguenza le SS.LL. (i Dirigenti della Giustizia Amministrativa) continueranno ad attenersi”*. E', invero, assolutamente insussistente qualsiasi esigenza che possa essere affermata in considerazione della **ipotetica necessità di dare ai Segretari indicazioni precise per l'invio ai ricorrenti del c.d. avviso bonario di pagamento** e di evitare conseguentemente l'insorgere di profili di responsabilità per il mancato rispetto dei relativi termini. Al contrario è, **evidentemente, illegittima una determinazione, del tipo di quella contenuta nella Circolare impugnata con la quale si prescrive ai Dirigenti della Giustizia Amministrativa di attenersi alla procedura precedentemente in atto** (caratterizzata dall'invio di avviso da parte del Segretario Generale dell'organo giurisdizionale con previsione degli aumenti dell'importo a titolo di sanzione pecuniaria – 33%, 150% e 200% ove il pagamento venga effettuato dopo 30, 60 e 90 giorni dall'avviso –): una tale prescrizione, infatti, viola la regola sulla competenza in tema di concessione dell'esonero secondo quanto risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come recepita anche dal Consiglio di Stato, ed è, quindi, sicuramente illegittima.

In pratica, quindi, con il **riconoscimento della competenza alla valutazione e alla concessione dell'esonero da parte dell'organo giurisdizionale adito** (Tribunale amministrativo regionale o Consiglio di Stato), la questione viene in definitiva a trovare la sua soluzione processuale e tributaria: se la valutazione sarà positiva, nel senso cioè della **concessione dell'esonero**, la questione deve ritenersi sostanzialmente esaurita, salvo che non si ipotizzi una possibilità dell'Agenzia delle Entrate di attivarsi; ove, invece, la valutazione sia negativa e il Giudice nazionale si pronunci per il **rigetto della richiesta dell'esonero**, si tornerà praticamente al sistema precedente e, quindi, all'adozione di un atto di contestazione–diffida al pagamento rivolto dalla Segreteria dell'organo giudiziario all'interessato, con la conseguente attivazione

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

della relativa procedura di carattere “*fiscale*” considerata la qualificazione di “*tassa*” del contributo unificato. Lo sviluppo del procedimento è, quindi, tale da **comportare alla fine una eventuale valutazione del Giudice tributario**, superando conseguentemente ogni profilo di eventuale anomalia del sistema introdotto dalla Corte di Giustizia per stravolgimento dei principi in tema di giurisdizione.

## P.Q.M.

si chiede:

- **l’annullamento dei provvedimenti impugnati;**
- **con ogni conseguenza di legge;**
- **con vittoria di spese e di onorari.**

Roma, 20 novembre 2015

(prof. avv. Giuseppe Abbamonte)

(avv. Antonino Galletti)

(avv. Benedetta Lubrano)

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)

## MANDATO

Nella qualità di Presidente legale rappresentante *pro-tempore* della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli avvocati Antonino Galletti, Benedetta Lubrano, prof. Enrico Lubrano e prof. Filippo Lubrano, conferendo loro ogni potere di legge, ivi compresa la proposizione di motivi aggiunti e la facoltà di farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il quarto di essi in Roma, 00196, Via Flaminia 79 (Studio legale Lubrano & Associati). Autorizzo il trattamento dei dati personali.

(prof. avv. Giuseppe Abbamonte)

Visto, per autentica.

(avv. Antonino Galletti)

(avv. Benedetta Lubrano)

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto prof. avv. Filippo Lubrano, autorizzato in base alla legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata il 4 luglio 2014, n. 516/14, previa iscrizione nel mio registro cronologico, per conto della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, ho notificato il presente ricorso a:

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

- 1) **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nella sua sede in Roma presso il Consiglio di Stato, 00186, Piazza Capo di Ferro 13, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n.76714624152-3 (cron. n. 270/2015);
  
- 2) **Consigliere di Stato – Segretario Generale della Giustizia Amministrativa**, in persona del titolare *pro-tempore*, nella sua sede in Roma presso il Consiglio di Stato, 00186, Piazza Capo di Ferro 13, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624146-5 (cron. n. 271/2015);
  
- 3) **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624133-0 (cron. n. 272/2015);
  
- 4) **Consigliere di Stato – Segretario Generale della Giustizia Amministrativa**, in persona del titolare *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624143-1 (cron. n. 273/2015);
  
- 5) **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624123-8 (cron. n. 274/2015);

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

**6) Ministero dell'Economia e Finanze**, in persona del Ministro *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624124-9 (cron. n. 275/2015);

**7) Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, presso la sua sede in Roma, 00196, Via Flaminia 186, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624125-0 (cron. n. 276/2015);

**8) Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76714624151-2 (cron. n. 277/2015);